

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009 e nel 2014, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare, l'art. 18, commi 1, 1 bis e 2, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

Rilevato che l'art. 7 della predetta Direttiva 2009/147/CE, secondo cui "in funzione del loro livello di

popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010);

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - ed in particolare l'art. 11 quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere del sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e

pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;
- l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi siano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 8/1994;

Viste, altresì:

- la propria deliberazione n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36 - 43 della citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005, tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Visti infine:

- la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
- la Legge Regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare:
 - l'art. 50, comma 1, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia tramite il calendario venatorio regionale, che indica:
 - le specie di mammiferi e uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
 - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
- l'art. 50, comma 2, il quale dispone che il calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie

limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;

- l'art. 56, comma 2, secondo il quale il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

- il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 "OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE" dove tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità) prevedendo per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell'entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico si richiamano:
 - il punto 2 "Pianificazione delle azioni gestionali per le principali specie di fauna stanziale di interesse venatorio" che:
 - per il cinghiale (2.5), fissa nei comprensori 1 e 2 obiettivi non conservativi, assumendo come obiettivo la massima riduzione numerica possibile

degli effettivi della specie: il prelievo venatorio deve quindi avvenire senza vincoli quali-quantitativi, mentre nel comprensorio 3 è consentita la gestione conservativa del cinghiale;

- per il capriolo (2.6), il daino (2.7) e il cervo (2.8) fissa per il comprensorio 1 un obiettivo non conservativo: il prelievo venatorio deve quindi tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi delle specie, mentre nei comprensori 2 e 3, è prevista la gestione conservativa;
- per la pernice rossa (2.1) e la starna (2.2) obbliga alla predisposizione di specifici piani di gestione di durata quinquennale all'interno dei quali dettagliare la programmazione e le modalità di realizzazione delle attività gestionali compresa la redazione di piani annuali di prelievo sostenibili;
- per il fagiano (2.3) fissa gli obiettivi gestionali dei prossimi cinque anni con l'intento di migliorare la qualità della fruizione venatoria e cinofila della specie, garantendone la conservazione sulla base di criteri il più possibile razionali e sostenibili, primo fra tutti la pianificazione del prelievo sulla base di stime di consistenza attendibili;
- il punto 4 "Altre specie oggetto di prelievo venatorio e prelievi in deroga", dove vengono trattati tra le altre specie, il merlo, la tortora, la gazza, la ghiandaia e la cornacchia;
- il punto 5 "Gestione venatoria delle specie migratrici di interesse conservazionistico" dove vengono trattate tra le altre specie la tortora, la quaglia, il moriglione e la pavoncella con indicazioni che prevedono in modo particolare la conservazione, il ripristino e la gestione degli ambienti idonei per la specie durante la riproduzione e le migrazioni, il contrasto all'inquinamento genetico e l'analisi di campioni rappresentativi di dati di carniere;

Richiamati:

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l'art. 38;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- la propria deliberazione n. 79 del 22 gennaio 2018, successivamente modificata con propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE";
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA";
- il "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e

congruenza per la pianificazione faunistico venatoria" a cura di M. Spagnesi, S. Toso, R. Cocchi e V. Trocchi (ISPRA), predisposto in ottemperanza all'art. 10, comma 11, della Legge n. 157/1992;

- il Piano di azione nazionale per la starna (*Perdix perdix*), Quaderni di conservazione della natura 39-2016-MATTM-ISPRA-Roma;
- il Piano di gestione nazionale per l'allodola come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (atto n. 35/CSR del 15 febbraio 2018);
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017, acquisita agli atti con nota protocollo PG/2017/0267033 avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali";
- la propria deliberazione n. 1419 del 1° ottobre 2012, "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia";

Preso atto delle richieste delle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale nonché degli ATC, pervenute al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

Ritenuto di riproporre in senso generale le scelte gestionali già assunte nelle precedenti stagioni venatorie in continuità con le decisioni prese sui calendari del triennio 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 tenendo a riferimento gli orientamenti ed i pareri espressi da ISPRA;

Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal predetto Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative:

- alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal richiamato documento "Key Concepts" anche

per l'Italia;

- allo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" (BirdLife International, 2004, Cambridge, UK), come integrato da BirdLife International, (2017) European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities, Cambridge, UK: BirdLife International;
- al numero di cacciatori residenti in regione dalla stagione 2000/2001 alla stagione 2019/2020 e degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali nelle stagioni venatorie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- al numero medio di capi abbattuti per cacciatore e per giornata attiva di caccia, per ogni singola specie, secondo i dati ricavati dall'analisi di tutti i tesserini regionali di caccia restituiti, relativi alle stagioni 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019;

| | SPECIE | STATO DI CONSERVAZIONE | KEY CONCEPT |
|--|---|------------------------|--|
| SPECIE NON MIGRATICI - GALLIFORMI | PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>) | SPEC 2 | 2a decade di agosto |
| | STARNA (<i>Perdix perdix</i>) | SPEC 2 | 3a decade di settembre |
| | FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>) | NON SPEC | 2a decade di settembre |
| SPECIE NON MIGRATICI - CORVIDI | CORNACCHIA GRIGIA (<i>Corvus corone cornix</i>) | NON SPEC | 3a decade di luglio |
| | GAZZA (<i>Pica pica</i>) | NON SPEC | 3a decade di luglio |
| | GHIANDAIA (<i>Garrulus glandarius</i>) | NON SPEC | 2a decade di agosto |
| UCCELLI ACQUATICI | GERMANO REALE (<i>Anas platyrhynchos</i>) | NON SPEC | 3a decade di agosto - 1a decade di gennaio |
| | CANAPIGLIA (<i>Anas strepera</i>) | NON SPEC | 3a decade di luglio - 3a decade di gennaio |
| | FISCHIONE (<i>Anas penelope</i>) | NON SPEC | 3a decade di febbraio |
| | CODONE (<i>Anas acuta</i>) | SPEC 3 | 3a decade di gennaio |
| | MESTOLONE (<i>Anas clypeata</i>) | NON SPEC | 1a decade di febbraio |
| | MORIGLIONE (<i>Aythya ferina</i>) | SPEC 1 | 1a decade di agosto - 1a decade di febbraio |
| | MORETTA (<i>Aythya fuligula</i>) | SPEC 3 | 3a decade di agosto - 1a decade di febbraio |
| | ALZAVOLA (<i>Anas crecca</i>) | NON SPEC | 1a decade di settembre - 3a decade di gennaio |
| | MARZAIOLA (<i>Anas querquedula</i>) | SPEC 3 | 2a decade di agosto - 1a decade di febbraio |
| | FOLAGA (<i>Fulica atra</i>) | SPEC 3 | 3a decade di luglio - 3a decade di gennaio |
| | GALLINELLA D'ACQUA (<i>Gallinula chloropus</i>) | NON SPEC | 3a decade di agosto - 1a decade di marzo |
| | PORCIGLIONE (<i>Rallus aquaticus</i>) | NON SPEC | 2a decade di settembre - 3a decade di febbraio |
| | BECCACCINO (<i>Gallinago gallinago</i>) | SPEC 3 | 1a decade di febbraio |
| | FRULLINO (<i>Lymnocryptes minimus</i>) | NON SPEC | 1a decade di febbraio |
| | PAVONCELLA (<i>Vanellus vanellus</i>) | SPEC 1 | 3a decade di luglio - 1a decade di febbraio |
| MIGRATORI TERRESTRI | QUAGLIA (<i>Coturnix coturnix</i>) | SPEC 3 | 2a decade di settembre - 2a decade di aprile |
| | BECCACCIA (<i>Scolopax rusticola</i>) | NON SPEC | 2a decade di agosto - 2a decade di gennaio |
| | TORTORA (<i>Streptopelia turtur</i>) | SPEC 1 | 3a decade di agosto - 2a decade di aprile |
| | COLOMBACCIO (<i>Columba palumbus</i>) | NON SPEC | 3a decade di ottobre - 3a decade di febbraio |
| | ALLODOLA (<i>Alauda arvensis</i>) | SPEC 3 | 3a decade di febbraio |
| | MERLO (<i>Turdus merula</i>) | NON SPEC | 3a decade di agosto - 2a decade di gennaio |
| | CESENA (<i>Turdus pilaris</i>) | NON SPEC | 3a decade di luglio - 2a decade di gennaio |
| | TORDO BOTTACCIO (<i>Turdus philomelos</i>) | NON SPEC | 2a decade di agosto - 2a decade di gennaio |
| TORDO SASSELLO (<i>Turdus iliacus</i>) | SPEC 1 | 3a decade di gennaio | |

Tesserini rilasciati in Emilia-Romagna suddivisi per residenza dei cacciatori


| STAGIONE VENATORIA | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 |
| BOLOGNA | 8.006 | 7.564 | 7.143 | 6.790 | 6.452 | 6.212 | 5.922 | 5.632 | 5.381 | 5.136 | 4.882 |
| FERRARA | 2.991 | 2.835 | 2.669 | 2.422 | 2.256 | 2.223 | 2.112 | 2.000 | 1.967 | 1.896 | 1.811 |
| FORLI'-CESENA | 7.060 | 6.737 | 6.447 | 6.199 | 5.905 | 5.787 | 5.644 | 5.454 | 5.243 | 5.050 | 4.826 |
| MODENA | 5.502 | 5.268 | 4.933 | 4.659 | 4.449 | 4.305 | 4.164 | 4.018 | 3.853 | 3.699 | 3.496 |
| PARMA | 5.077 | 4.901 | 4.675 | 4.426 | 4.243 | 4.110 | 3.933 | 3.787 | 3.606 | 3.475 | 3.274 |
| PIACENZA | 3.218 | 3.091 | 3.009 | 2.873 | 2.704 | 2.573 | 2.491 | 2.397 | 2.320 | 2.218 | 2.138 |
| RAVENNA | 6.800 | 6.489 | 6.142 | 5.805 | 5.547 | 5.390 | 5.132 | 4.942 | 4.780 | 4.646 | 4.466 |
| REGGIO EMILIA | 4.599 | 4.401 | 4.169 | 3.902 | 3.699 | 3.554 | 3.410 | 3.308 | 3.218 | 3.083 | 2.924 |
| RIMINI | 4.424 | 4.119 | 3.871 | 3.686 | 3.530 | 3.481 | 3.369 | 3.252 | 3.180 | 3.093 | 2.955 |
| REGIONE | 47.677 | 45.405 | 43.058 | 40.762 | 38.785 | 37.635 | 36.177 | 34.790 | 33.548 | 32.296 | 30.772 |

CACCIATORI ISCRITTI NEGLI ATC

| | Stagione venatoria | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 |
| Bologna | 10.772 | 10.542 | 9.892 | 9.640 | 9.252 | 9.038 | 8.848 | 8.568 | 8.226 | 7.964 | 7.167 |
| Ferrara | 4.763 | 4.528 | 4.434 | 4.008 | 3.626 | 3.450 | 3.352 | 3.217 | 3.120 | 3.156 | 2.975 |
| Forlì-Cesena | 9.669 | 9.139 | 8.718 | 8.232 | 7.844 | 7.787 | 7.588 | 7.365 | 7.156 | 6.736 | 6.340 |
| Modena | 7.492 | 7.134 | 6.771 | 6.363 | 5.974 | 5.914 | 5.803 | 5.667 | 5.443 | 5.255 | 4.693 |
| Parma | 6.415 | 6.277 | 5.972 | 5.823 | 5.730 | 5.541 | 5.349 | 5.309 | 5.121 | 5.063 | 4.638 |
| Piacenza | 5.736 | 5.472 | 5.148 | 5.154 | 4.912 | 4.719 | 4.854 | 4.738 | 4.641 | 4.656 | 4.281 |
| Ravenna | 9.608 | 9.220 | 8.960 | 8.262 | 7.688 | 7.331 | 6.935 | 6.605 | 6.532 | 6.358 | 5.939 |
| Reggio Emilia | 5.923 | 5.800 | 5.872 | 5.835 | 5.525 | 5.408 | 5.297 | 5.182 | 5.154 | 5.075 | 4.802 |
| Rimini | 4.923 | 4.501 | 4.251 | 3.977 | 3.886 | 3.797 | 3.681 | 3.641 | 3.571 | 3.513 | 2.910 |
| TOTALE | 65.301 | 62.613 | 60.018 | 57.294 | 54.437 | 52.985 | 51.707 | 50.292 | 48.964 | 39.812 | 43.745 |

N. DI CACCIATORI PER STAGIONE VENATORIA

BO FE FC MO PR PC RA RE RN



| SPECIE | 2009/2010 - capi per | | 2010/2011 - capi per | | 2011/2012 - capi per | | 2012/2013 - capi per | | 2013/2014 - capi per | | 2014/2015 - capi per | | 2015/2016 - capi per | | 2016/2017 - capi per | | 2017/2018 - capi per | | 2018/2019 - capi per | |
|--------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | cacciatore | giornata |
| Pernice rossa | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Starna | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Fagiano | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Volpe | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Lepre comune | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Coniglio selvatico | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cinghiale | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Cornacchia grigia | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Gazza | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Ghiandaia | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Germano reale | 10 | 3 | 13 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 11 | 3 |
| Canapiglia | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fischione | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Codone | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Mestolone | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Moriglione | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Moretta | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alzavola | 9 | 2 | 13 | 3 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 |
| Marzaiola | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Folaga | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Gallinella d'acqua | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Porciglione | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Beccaccino | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Frullino | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Pavoncella | 12 | 4 | 13 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| Quaglia | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Beccaccia | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Tortora | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| Colombaccio | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| Allodola | 29 | 8 | 25 | 7 | 25 | 7 | 14 | 4 | 14 | 5 | 16 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 4 | 14 | 5 |
| Merlo | 10 | 2 | 12 | 2 | 17 | 3 | 11 | 2 | 12 | 2 | 16 | 3 | 14 | 2 | 14 | 2 | 17 | 2 | 5 | 2 |
| Cesena | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 13 | 3 | 13 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 |
| Tordo bottaccio | 15 | 3 | 14 | 3 | 19 | 3 | 17 | 3 | 15 | 3 | 20 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 21 | 3 | 13 | 3 |
| Tordo sassello | 9 | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 18 | 3 | 11 | 2 |

Dato atto che da tali tabelle emerge una costante diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna, nonché degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali;

Atteso che il collaudato sistema di analisi dei tesserini restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge Regionale n. 8/1994 consente una valutazione del prelievo venatorio e della sua influenza sulle dinamiche di popolazione di ogni specie;

Rilevato:

- che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale;
- che esiste un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno e che l'individuazione della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile suggerito anche da INFS in fase di elaborazione della Legge n. 157/1992;

Rilevato inoltre che, in considerazione di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a), viene confermata anche per la stagione venatoria 2021-2022 la specie silvilago (minilepre) portando a 5 capi il caniere giornaliero e svincolandolo dalla concorrenza ai due capi complessivi di fauna stanziale, senza fissare un caniere stagionale, affinché - affiancando il prelievo venatorio ad opportuni piani di controllo e divieto di immissioni a livello regionale - tale prelievo contribuisca ad arginare i seguenti rischi:

- ampliamento dell'areale;
- aumento delle consistenze della suddetta specie, ritenuta alloctona per l'Italia, per la quale, a norma della Legge n. 116/2014, art. 11, comma 12, è prevista l'eradicazione o comunque il controllo;
- potenziali problematiche sanitarie derivanti dall'interazione tra l'alloctono e le popolazioni

autoctone di lepre;

Considerato che, in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto:

- che la data di apertura della stagione venatoria al 19 settembre (terza domenica di settembre) - fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della suddetta propria deliberazione n. 1147/2018, il divieto di caccia alle specie **codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella** in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale - risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";
- che, per quanto concerne il **colombaccio**, la data di apertura della stagione venatoria al 1° settembre, solo

da appostamento e in due mezze giornate settimanali, fino alle ore 13, sino al giorno 19, risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014). Infatti, viene registrata una variazione media annuale almeno dell'11,8% e uno stato di conservazione favorevole, cioè la specie è in grado di prosperare senza alcun cambiamento della gestione e delle strategie attualmente in atto. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine "il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre". La specie in Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra un marcato incremento delle presenze indicato anche dalle segnalazioni del mondo agricolo in merito ai danni alle produzioni. Tali dati vengono confermati dal Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015, dove si legge che l'incremento numerico del colombaccio è consistente, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, con una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 355-365% e dal 1980 al 2012

(trend a lungo termine) del 360-450%;

- che per quanto attiene l'**allodola** e la **beccaccia**, la data di apertura della stagione venatoria al 2 ottobre 2021 è conforme alle indicazioni dell'ISPRA e, per quanto riguarda l'allodola, anche al Piano di gestione nazionale;
- che per quanto riguarda i mammiferi, le date di apertura di riferimento sono definite dalla Legge n. 157/1992 e declinate secondo quanto previsto dal citato Decreto-Legge n. 203/2005 per quanto concerne il prelievo degli ungulati in selezione;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA, nella Guida per la stesura dei calendari venatori sopra richiamata, come segue:
 - al 30 settembre per **tortora**;
 - al 29 novembre per **starna** e **pernice rossa**;
 - al 5 dicembre per **fagiano**, **lepre**, **silvilago** e **coniglio selvatico**;
 - al 31 gennaio per **volpe**, **cornacchia grigia**, **gazza** e **ghiandaia**;
 - al 30 dicembre per **lepre**, **silvilago** e al 31 gennaio per **fagiano** nelle aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo);
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 29 novembre per **quaglia** in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", e perché la specie gode di un incremento moderato, cioè

significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dell'1,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014), una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 70-80%, e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015);

- al 13 dicembre per **merlo** e al 30 dicembre per **allodola** risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" ed è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA;
- al 31 gennaio per **fischione, mestolone, moriglione, marzaiola, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino, pavoncella** e 13 gennaio per il **colombaccio** risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts";
- al 19 gennaio per **beccaccia** risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art.42" secondo la quale è facoltà delle

Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";

- al 31 gennaio per **canapiglia, codone, alzavola, folaga, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena** risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" e alla luce di quanto specificato con nota trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 - acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con nota protocollo PG/2017/0267033 - avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali" che richiama la nota ISPRA prot. 12006/A4C del 13 marzo 2017, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche - ritenendo necessario determinare le date d'inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di Flyway - i periodi di chiusura della caccia a **tordo bottaccio e cesena** possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di

un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio, concetto riconfermato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota PNM. Registro Ufficiale U00025634 del 5 novembre 2018 - acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con protocollo PG/2018/669703 - avente ad oggetto "Aggiornamento del Documento "Key concepts", con la quale è stata ribadita nuovamente alla Commissione Europea l'assoluta necessità, prima della conclusione del processo di revisione del documento dei "Key concepts", di un rigoroso lavoro a livello europeo per garantire coerenza fra le date indicate dai diversi Paesi, secondo un approccio di Flyway;

- al 31 gennaio per **germano reale** trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie in Europa, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, all'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento, con una variazione percentuale dal 2000 al 2009 (trend a breve termine) del 5-95% e, molto più marcata dal 1991 al 2009 (trend a lungo termine) del 215-230% (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015). Inoltre, uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie come richiamato anche dalla "Guida alla disciplina della caccia" della Commissione Europea;
- che i predetti periodi di rispetto della nidificazione e degli altri periodi sensibili per le varie specie migratrici di fauna selvatica, costituiscono forme di

cautela introdotte nella legge statale dalla modifica operata dall'art. 42 della Legge n. 96/2010, a cui il calendario venatorio regionale dà attuazione;

Ritenuto, inoltre, in relazione a quelle specie per le quali il documento "Key Concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto all'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;

Rilevato che per **starna** e **pernice rossa** è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria - in quanto entrambe specie SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole - tramite un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023, autorizzati dalla Regione;

Ritenuto, altresì:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura di limitare il prelievo alle specie **cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora e colombaccio** in giornate fisse e solo da appostamento fino alle ore 13 fissando come principio di precauzione, un carniere giornaliero ridotto per **merlo** e **tortora**. Dette specie sono considerate nel vigente Piano faunistico-venatorio regionale, Parte 2, punti 4 e 5, come previsto dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;
- di fissare, come già raccomandato da ISPRA per **codone, allodola, quaglia e beccaccia**, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un carniere giornaliero e stagionale prudenziale, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore per **codone** e **quaglia**, di 10 e 50 per **allodola** come previsto dal piano di gestione nazionale, mantenendo per la **beccaccia** 3 e 15 capi per cacciatore, conformemente a quanto già previsto nei precedenti calendari regionali, anziché arrivare ai 20 capi stagionali come suggerito nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";



- di fissare inoltre per **pavoncella** un carniere giornaliero di 7 capi e un carniere stagionale di 25 capi, in considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009) o di incremento moderato delle presenze ai conteggi invernali significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 del 3,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014) e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015), nonché di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010) e dove si registra un aumento della popolazione e delle aree di nidificazione dagli anni 90;

- di fissare altresì per **moriglione**, un carniere giornaliero complessivo prudenziale di 7 capi e un carniere complessivo di 20 capi, infatti dalla scheda specifica della Lista Rossa IUNC si evince che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di maggiore criticità per tale specie. Rilevante risulta invece la riduzione del numero e della superficie delle zone umide create attraverso l'applicazione di misure agroambientali in cui nidifica circa il 20% della popolazione regionale. Inoltre nel vigente Piano faunistico-venatorio regionale, Parte 2, punto 5.7, si evidenzia che i censimenti effettuati nelle più importanti zone di nidificazione e svernamento della specie sembrano indicare una certa stabilità dei contingenti sul lungo periodo e che il numero medio di capi abbattuti per stagione venatoria è pari allo 0,12% della popolazione dell'area biogeografica costituita da Europa Centrale e Nord-Orientale/Mar Nero e Mediterraneo, che comprende anche l'Italia, definita da Wetlands International;

- di fissare per la **tortora**, il carniere giornaliero e stagionale di 5 e 20 capi, in quanto la popolazione regionale è stabile con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dello 0,2 % (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014), con un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015) inoltre la specie è cacciata nel solo mese di settembre;
- di fissare per **Canapiglia, Fischione, Mestolone, Alzavola, Marzaiola, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino e Frullino** un carniere giornaliero complessivo prudenziale di 10 capi;
- di confermare - nel rispetto dell'arco temporale fissato dalla Legge n. 157/1992 - il prelievo alla **volpe** nelle seguenti tre modalità:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 19 settembre al 5 dicembre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 6 dicembre al 31 gennaio;
 - prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2008 dal 19 settembre al 31 gennaio. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (anche mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;
- di stabilire, che nel periodo dal 1° al 31 gennaio la caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione e del cinghiale in forma collettiva - e alla migratoria da appostamento e/o

vagante anche con l'uso di non più di 2 cani per cacciatore, possa essere esercitata in 3 giornate a scelta ogni settimana,

- di prevedere, per quanto attiene il prelievo del **cinghiale** in forma collettiva, l'arco temporale dal 2 ottobre al 31 gennaio secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11 comma 3 del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV e Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità; per i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV, mentre per il metodo della girata a libera scelta del cacciatore nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992. In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, eventuali interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve (e le relative riprese) devono essere comunicate con nota scritta da parte degli ATC, con riferimento al singolo distretto, delle AFV, nonché dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio entro 5 giorni dall'interruzione e al primo giorno di ripresa dell'attività; l'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve, da attuarsi entro il 31 gennaio, deve essere rilasciata dallo STACP competente per territorio, per un numero massimo di giornate di caccia pari a quelle non fruite;
- di prevedere relativamente al prelievo del **cinghiale** in selezione - fatte salve le limitazioni riferite alle aree a gestione conservativa e al periodo di prelievo fino al 30 settembre - che se al momento della caccia le femmine adulte sono accompagnate da giovani va data priorità all'abbattimento di quest'ultimi i quali, in assenza della madre, possono avere comportamenti spaziali tali da aumentare il rischio di danni;



- di prevedere relativamente ai tempi di prelievo di **capriolo, cervo** e **daino** esclusivamente in aree non vocate, l'estensione del periodo di caccia fino al 31 marzo 2022, accorpando tutte le classi, dando attuazione al soprarichiamato Piano faunistico-venatorio regionale

2018-2023, il quale prevede che il prelievo debba tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie, prescindendo dalle quote di assegnazione pro-capite degli animali prelevabili e dall'assegnazione per classi di sesso e di età, intensificando l'attività venatoria nel periodo invernale, garantendo comunque la stima quantitativa dei capi nelle unità di gestione al fine di valutare l'efficacia delle azioni messe in campo come pure la registrazione dei capi abbattuti;

- di prevedere l'annotazione dei singoli capi di fauna abbattuti durante l'esercizio della caccia subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore;
- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 19 agosto, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia in forma vagante;
- di vietare l'utilizzo di fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito regionale, non ricomprese nelle zone della Rete Natura 2000 regionale già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 79/2018, come aggiornata dalla deliberazione n. 1147/2018, e che rappresentano la quasi totalità delle zone umide emiliano-romagnole;
- di disporre l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere a una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata;
- di prevedere nelle ATV che ogni cacciatore possa effettuare fino ad un massimo di 5 giornate settimanali secondo gli orari previsti dal presente calendario e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio;

Dato atto che si è provveduto, così come stabilito all'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, all'espletamento delle consultazioni e che nella impossibilità di convocare, a causa dell'emergenza COVID 19, il Comitato di Consultazione di cui all'art. 41 della suddetta L.R. n. 13/2015 è stato richiesto il previsto parere in forma scritta con nota Protocollo 196429.U del 8 marzo 2021;

Atteso che, con nota Protocollo 128441.U del 15/02/2021, il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha richiesto il previsto parere all'ISPRA sulla proposta di calendario formulata secondo le valutazioni sopra riportate;

Rilevato che il parere di ISPRA relativo al Calendario venatorio regionale per la stagione 2020-2021, è pervenuto al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con nota prot.12810 in data 17 marzo 2021, assunta agli atti con protocollo 232840.E in pari data;

Valutate attentamente le osservazioni ed il parere pervenuti, trattenuti agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e tenuto conto dell'esigenza di garantire la conservazione delle specie in declino;

Ritenuto, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati, motivazioni e valutazioni sopra illustrati, di confermare - diversamente da quanto richiesto dall'ISPRA per alcune specie - le seguenti date di apertura e chiusura:

- per tutte le specie - tranne **allodola, beccaccia** e **cinghiale** - la data di apertura del 19 settembre (terza domenica di settembre) per le motivazioni addotte nell'istruttoria analitica effettuata dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e sopra riportate (in quanto teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito dalle "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nella predetta nota dell'ISPRA n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) - fermo restando il divieto di caccia a **codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino** e **pavoncella** in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000


regionale in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione di Giunta regionale n. 79/2018, come aggiornata dalla deliberazione n. 1147/2018;

- per il **colombaccio** la data di apertura del 1° settembre, che contribuisce anche a limitare i danni arrecati alle colture cerealicole e proteo-oleaginose, in quanto la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014). Infatti, viene registrata una variazione media annuale dell'11,8% e uno stato di conservazione favorevole, cioè la specie è in grado di prosperare senza alcun cambiamento della gestione e delle strategie attualmente in atto. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano inoltre che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, e "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali"; il colombaccio infine "mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre". La specie in Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre, e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze. Tali dati vengono confermati dal "Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend

delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015", dove si legge che l'incremento del colombaccio è consistente, rilevato soprattutto negli ultimi 10-15 anni, con una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 355-365% e dal 1980 al 2012 (trend a lungo termine) del 360-450%;

- per **fischione, gallinella d'acqua e porciglione** la data di chiusura del 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", ed altresì con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato dall'Istituto medesimo;
- per **mestolone, moriglione, marzaiola, beccaccino, frullino, pavoncella** la data di chiusura del 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA;
- per **quaglia** la data di chiusura del 29 novembre in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", e perché la specie gode di un incremento moderato, cioè significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dell'1,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014), una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 70-80%, e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015) e con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA (pag. 26), dove invece si raccomanda, per lo stato sfavorevole della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale, come adottato dalla regione; tale data peraltro risulta antecedente a quanto previsto dalla Legge 157/1992 all'art. 18 comma 1. Inoltre, osservando i dati della tabella iniziale "DATI DI CACCIA" e i sotto riportati grafici l'andamento del carniere rispecchia sostanzialmente quanto noto circa la fenologia della

specie in ambito regionale, e più in generale per l'Italia settentrionale, ove il picco delle presenze si colloca nella seconda e terza decade del mese di agosto, la presenza è ancora sensibile nella prima metà del mese di settembre e diminuisce in maniera netta e progressiva nel mese di ottobre.



Benché non possa escludersi in assoluto l'occasionale abbattimento di quaglie selvatiche nel mese di novembre è del tutto verosimile che gli abbattimenti registrati in questo mese si riferiscano a soggetti allevati e rilasciati nelle Aziende agri-turistico-venatorie e nelle Zone di addestramento cani. (Angeletti G., Sebastianelli C., Gambelli P. & Politi P. - La migrazione della quaglia nella Provincia di Ancona (Italia centro-orientale) nel periodo 2001-2007, *Avocetta* 36: 65-74 (2012); Bricchetti P. & Fracasso G., 2004 - *Ornitologia italiana. Vol. 2 - Tetraonidae-Scolopacidae*. Alberto Perdisa Ed., Bologna; Spanò S. & Truffi G., 1992. *Quaglia Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758). In Bricchetti P., De Franceschi P., & Baccetti C. (eds), *Fauna d'Italia. Edagricole, Bologna*, pp. 812-824; Spina F. & Volponi S., 2008. *Atlante italiano della migrazione degli Uccelli in Italia. 1. non-Passeriformi*. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 800 pp;

Toschi A., 1935 - Osservazioni varie e conclusioni generali sulla migrazione della quaglia in Italia. Ric. Zool. Appl. Caccia 9: 105-117.);

- per la **beccaccia** la data di chiusura del 19 gennaio in quanto:
 - teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla più volte citata nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;
 - sono disciplinati fin dall'anno 2012, con la richiamata deliberazione n. 1419/2012, tempi e modi di intervento in occasione di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), come suggerito nella Guida dell'ISPRA;
 - è stato previsto un carniere - come raccomandato nella predetta Guida che fissa in 3 e 15 capi rispettivamente il giornaliero e lo stagionale - che mantiene le limitazioni delle precedenti stagioni venatorie, con numero di capi uguali (per il giornaliero) ed inferiori (per lo stagionale) rispetto ai limiti raccomandati da ISPRA;
- per la **canapiglia** la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della

caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;

- per il **codone** la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, e per aver fissato, come il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA raccomanda, per lo stato di conservazione della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale;
- per **alzavola** e **folaga** la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;

- per **tordo sassello** la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;

- per **tordo bottaccio** e **cesena** la data di chiusura al 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010 e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato da ISPRA e alla luce di quanto specificato con nota trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 - acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con protocollo PG/2017/0267033 - avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali" che richiama la nota ISPRA prot. 12006/A4C del 13 marzo 2017, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche - ritenendo necessario determinare le date d'inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di Flyway - i periodi di

chiusura della caccia a tordo bottaccio e cesena possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio, concetto riconfermato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota PNM. Registro Ufficiale U00025634 del 5 novembre 2018 - acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con protocollo PG/2018/669703 - avente ad oggetto "Aggiornamento del Documento "Key concepts"" con la quale è stata ribadita nuovamente alla Commissione Europea l'assoluta necessità, prima della conclusione del processo di revisione del documento dei "Key concepts", di un rigoroso lavoro a livello europeo per garantire coerenza fra le date indicate dai diversi Paesi, secondo un approccio di Flyway;

- per **germano reale** la data di chiusura del 31 gennaio per il buono stato di conservazione della specie in Europa, per l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché per il fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento e per il vantaggio che - uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre - si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che tuttavia la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie, come evidenziano i dati recenti relativi alla consistenza della popolazione svernante del germano reale in Emilia-Romagna (38% circa di quella italiana, con valori compresi tra 48.000 e 62.500 nel periodo 2006/2009) in "Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010;
- per il **fagiano** la data di chiusura del 5 dicembre mantenendo così l'attuale chiusura della caccia alla stanziale alla prima domenica di dicembre in funzione della necessità di adattare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie (fagiano, lepre, silvilago e coniglio selvatico); tale data peraltro risulta antecedente a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18 comma 1; la data di chiusura è fissata al 31

gennaio solo nelle aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo);

Atteso che il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia (31 gennaio) appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

Ritenuto inoltre, diversamente da quanto richiesto da ISPRA nel sopra richiamato parere prot. 12810 in data 17 marzo 2021, assunto agli atti con protocollo 232840.E in pari data:

- di attenersi a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a) per quanto attiene alle specie **lepre**, **coniglio selvatico** e **silvilago**, individuando la data di apertura al 19 settembre (terza domenica di settembre) in considerazione del fatto:
 - che la lepre europea è specie classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, la cui tendenza di popolazione è in aumento;
 - che la posticipazione dell'apertura al 1° ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della lepre ha in realtà scarso impatto in quanto nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5% delle nascite ("Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates" di

E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003);

- che, comunque, a maggior tutela, per la specie lepre si prevede una chiusura anticipata alla prima domenica di dicembre e viene fissato un carniere giornaliero (1 capo) e uno stagionale (10 capi);
- che lo stato di conservazione della lepre sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che si basa principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale attraverso istituti previsti dalla legge, quali le zone di ripopolamento e cattura;
- che, relativamente alla specie coniglio selvatico, l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157", nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna;
- che l'avvio del prelievo venatorio di lepre e coniglio selvatico contestuale ad altre specie di piccola selvaggina stanziale (fagiano, pernice rossa, starna, volpe) evita che si verificino eccessive pressioni, più probabili quando vengono fissate aperture differenziate su singole specie;
- che per la specie silvilago, taxon alloctono per l'Italia la cui introduzione è vietata ai sensi delle norme vigenti, il prelievo venatorio affianca opportuni piani di controllo e divieto di immissioni a livello regionale, contribuendo ad arginare i rischi di ampliamento dell'areale e della consistenza e le potenziali problematiche sanitarie derivanti dall'interazione tra il silvilago e le popolazioni autoctone di lepre;
- di attenersi a quanto previsto dall'art. 18, comma 1


lettera b) della Legge n. 157/1992, in relazione alla data di apertura della caccia al **fagiano** in quanto il 19 settembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

- di prevedere, nei limiti stabiliti dal calendario l'autorizzazione, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, di specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma del comma 5 dell'art. 30 della L.R. n. 8/1994. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati dall'ATC interessato entro il 30 giugno e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di


attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre;

- di confermare, per quanto attiene la **volpe**, la data di apertura del 19 settembre, attenendosi a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992;
- di avvalersi di quanto previsto al comma 6 del medesimo art. 18 della Legge n. 157/1992, fissando dal 2 ottobre al 30 novembre la possibilità di fruire di due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, contemperando le consuetudini locali con la salvaguardia delle specie, in quanto:
 - il flusso migratorio nei mesi di ottobre e novembre, seguendo una direttrice che in linea di massima va da nord-est a sud-ovest, intercetta il litorale romagnolo e il territorio regionale più interno in cui si pratica la caccia da appostamento alla migratoria, durante il volo postnuziale;
 - la predetta Direttiva 2009/147/CE, nonché il comma 1 bis dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, vietano l'esercizio venatorio ai migratori durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
 - sono stati fissati, in relazione ad ogni singola specie interessata, specifici carnieri giornalieri e, per alcune, anche stagionali;
 - i dati relativi alle uscite settimanali effettuate dai cacciatori nella stagione venatoria 2018/2019, ottenuti dalla lettura dei tesserini regionali, evidenziano la bassissima incidenza delle uscite nelle 2 giornate aggiuntive, sia analizzando i dati totali che le sole uscite con capi abbattuti, come si evince dal seguente grafico:


USCITE/SETTIMANA – OTTOBRE E NOVEMBRE 2018



USCITE TOTALI/SETTIMANA: OTTOBRE E NOVEMBRE 2018



USCITE CON CAPI ABBATTUTI/SETTIMANA: OTTOBRE E NOVEMBRE 2018



- di confermare, inoltre, l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 19 agosto, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia, per gli effetti positivi che la presenza del cane ha nell'abituare la fauna a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere peraltro sul prelievo della stessa;
- di ribadire l'opportunità dell'utilizzo di munizioni atossiche per sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS);
- di confermare la caccia in preapertura del **merlo** a partire dal 1° settembre nelle giornate fisse di giovedì e domenica, con un caniere giornaliero di 5 capi, in quanto la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature,

ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; ciò in quanto specie trattata nel vigente Piano faunistico-venatorio regionale, Parte 2, punto 4, come previsto dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;

- di confermare la caccia in preapertura della **tortora** a partire dal 1° settembre in quanto:
 - specie trattata nel vigente Piano faunistico-venatorio regionale, Parte 2, punti 4 e 5, come previsto dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;
 - è stato adottato il carniere stagionale di 20 capi come proposto da ISPRA, nelle more del completamento del Piano d'azione europeo sulla specie che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie;
 - è stato adottato altresì un carniere giornaliero di 5 capi come proposto da ISPRA, limitando l'esercizio venatorio a sei mezze giornate fisse nel periodo di preapertura con termine alle ore 13, corrispondenti al 1° settembre e poi ai giovedì e alle domeniche, nella forma esclusiva dell'appostamento. Tali 6 mezze giornate sono coerenti con la proposta delle Regioni alla CAE tecnica sul Piano di gestione nazionale della Tortora;
 - la stagione venatoria prevista per detta specie viene fortemente limitata (30 settembre) rispetto a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, della Legge n. 157/1992 (31 dicembre) e sempre nella forma esclusiva dell'appostamento;
- di confermare la caccia in preapertura di **ghiandaia, gazza e cornacchia grigia**, in quanto specie trattate nel vigente Piano faunistico-venatorio regionale, Parte 2, punto 4, come previsto dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;
- di confermare per **ghiandaia, gazza, cornacchia grigia**, il termine della stagione venatoria al 31 gennaio con un

periodo d'interruzione del prelievo tra il 31 ottobre e il 20 novembre. Tale scansione temporale permette la pre-apertura alle specie in questione nel mese di settembre con l'effetto di prevenire, o quantomeno contenere, i danni alla frutta in maturazione, consente inoltre di prorogare ai mesi di dicembre e gennaio l'attività venatoria, mesi nei quali si realizzano i carniere più abbondanti contrariamente a quanto avviene in ottobre e novembre in cui è scarso l'interesse venatorio per i corvidi;

- di confermare la caccia in preapertura del **colombaccio** a partire dal 1° settembre in quanto specie largamente diffusa e in espansione trattata nel vigente Piano faunistico-venatorio regionale, Parte 2, come previsto dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;
- di non limitare alla sola caccia da appostamento dal 19 settembre al 3 ottobre il prelievo di ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, merlo e colombaccio in quanto, per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna - facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio - la caccia viene comunque consentita nelle sole giornate fisse di giovedì e domenica e in forma vagante solo fino alle ore 13;
- di non limitare alla sola caccia da appostamento il prelievo dal 1° gennaio al 31 gennaio per le specie **cornacchia grigia, ghiandaia e gazza** e per il **colombaccio** sino al 13 gennaio in quanto in tale periodo l'attività venatoria è comunque ridotta e la mancanza di vegetazione facilita comunque l'attività di vigilanza;

Ritenuto, infine:

- con riferimento alla **pavoncella**, di confermare il carniere giornaliero a 7 capi e il carniere massimo stagionale a 25 capi, in quanto la pressione venatoria non risulta essere un fattore di maggiore criticità. Infatti, ISPRA nel proprio parere prot. 12318 in data 12 marzo 2020 riporta che la pavoncella ha fatto registrare incrementi numerici nel corso di recenti conteggi invernali. Inoltre, come noto, viene effettuato un attento monitoraggio dei prelievi (i dati raccolti riguardano i capi abbattuti, i cacciatori e le giornate di caccia suddivisi per decadi, per Provincia di

abbattimento e per tipo di a caccia - vagante e appostamento) che vengono rendicontati annualmente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e a ISPRA, previsti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012; il monitoraggio viene effettuato sulla totalità dei tesserini restituiti dai cacciatori (restituzioni che rappresentano almeno il 90 % dei tesserini rilasciati e che per l'ultima stagione rendicontabile, la 2019/2020, sono stati il 99,2%, il 91% dei quali con carniere) L'inserimento della pavoncella nell'allegato A dell'Accordo AEWA (rectius: nella colonna A della tabella 1 dell'allegato III dello stesso Accordo) nella colonna A, categoria 4, che riguarda le specie che possono essere oggetto di caccia con piano d'azione (in vigore a livello europeo) e il fatto che non ne sarebbe consentito il prelievo senza uno specifico piano di azione, non sono dirimenti. Infatti, tale Accordo può trovare applicazione nell'ordinamento italiano solo con le procedure previste da quest'ultimo e, in particolare, secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 18 della L. n. 157/1992 che nel caso di specie non è stata seguita. In realtà l'Accordo AEWA non ha ancora efficacia vincolante né nell'ordinamento comunitario né nell'ordinamento italiano giacché, in ordine alle modifiche della classificazione delle due specie moriglione e pavoncella, la Commissione Europea ha espresso riserva anche per gli Stati membri. Inoltre nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva "Uccelli Selvatici" (cfr. punto 2.4.26) è previsto che i piani di gestione possano essere elaborati a differenti livelli territoriali - a livello comunitario, nazionale o locale - di talché rientra nella discrezionalità delle Regioni assumere, sulla base dei dati di prelievo, determinazioni che, tenuto conto della consistenza delle due specie sul proprio territorio, ne consentano il prelievo. La pavoncella è peraltro classificata "non a rischio" e in aumento in Europa e Italia, per la specie il prelievo venatorio non è ritenuto una causa del declino.

La normativa vigente (Legge n. 157/92, art. 18) per questa specie prevede un arco temporale di prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

La specie è classificata dall'International Union for Conservation of Nature (IUCN) come "Near threatened" ("Quasi minacciata") a livello globale, cioè una categoria appartenente a quelle non a rischio, con aggiornamento al 2017. La popolazione svernante in Europa è giudicata in aumento nel lungo termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends>). Inoltre il Piano d'Azione Multispecie sui Limicoli elaborato dalla Commissione Europea ha identificato nelle pratiche agricole e nella predazione le principali minacce per la specie, mentre non costituisce una minaccia il prelievo venatorio. Uno studio recente ha dimostrato che in tutta Europa il prelievo venatorio non è una causa del declino della specie (Souchay G, Schaub M (2016) Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing Populations. PLoS ONE 11(9): e0163850. doi:10.1371/journal.pone. 0163850).

I dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014). I dati del censimento degli acquatici svernanti riportano un totale di 14.375 pavoncelle presenti nell'anno 2020. Anche la popolazione di pavoncelle nidificante in Italia è giudicata stabile/in aumento con dati fino al 2018 (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. Available <https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcdr.eionet.europa.eu%2F&e=0634349e&h=a3aa7fa7&f=y&p=y> (State of Nature in the EU to published in Q4 2020).

In aggiunta, la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie, mentre la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie.

Tutti questi elementi costituiscono una forma di gestione sostenibile che si adatta alla situazione della specie e, tuttavia, in ragione della classificazione della specie in Europa, la Regione intende limitare il prelievo a 7 capi giornalieri e 25 capi annuali per cacciatore.

A quanto sopra esposto si aggiunga che ISPRA sta ultimando i piani di gestione delle specie Moriglione e Pavoncella, come dalla stessa affermato nella già citata nota prot. 12810 del 17.3.2021, rispetto ai quali le previsioni del Calendario Venatorio della Regione Emilia-Romagna sono già in linea, con l'ulteriore previsione di adeguamento al contenuto definitivo dei suddetti piani al momento della loro definitiva approvazione, se necessario;

- di confermare il carniere per il **moriglione**, prevedendo un carniere giornaliero di 7 capi e un carniere massimo stagionale prudenziale pari a 20 capi. Dalla scheda specifica della Lista Rossa IUNC si evince infatti che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di maggiore criticità per tale specie. Rilevante risulta invece la riduzione del numero e della superficie delle zone umide create attraverso l'applicazione di misure agroambientali in cui nidifica circa il 20% della popolazione regionale. Inoltre nel vigente Piano faunistico-venatorio regionale, Parte 2, punto 5.7, si evidenzia che i censimenti effettuati nelle più importanti zone di nidificazione e svernamento della specie sembrano indicare una certa stabilità dei contingenti sul lungo periodo e che il numero medio di capi abbattuti per stagione venatoria è pari allo 0,12% della popolazione dell'area biogeografica costituita da Europa Centrale e Nord-Orientale/Mar Nero e Mediterraneo, che comprende anche l'Italia, definita da Wetlands International. Infine, come richiesto da ISPRA, viene effettuato un attento monitoraggio dei prelievi (i dati raccolti riguardano i capi abbattuti, i cacciatori e le giornate di caccia suddivisi per decadi, per Provincia di abbattimento e per tipo di caccia - vagante e appostamento) rendicontati annualmente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e a ISPRA, previsti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012; il monitoraggio viene effettuato sulla totalità dei tesserini restituiti dai cacciatori (restituzioni che rappresentano almeno il 90 % dei tesserini rilasciati e che per l'ultima stagione rendicontabile, la 2019/2020, sono stati il 99,2%, il 91% dei quali con carniere. Il prelievo venatorio del Moriglione (*Aythya ferina*) in Emilia-Romagna è fortemente

limitato, in quanto la normativa vigente (Legge n. 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio, la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie, oltre il 90% delle zone umide della regione Emilia-Romagna di interesse fondamentale per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica cacciabili, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluyente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi, in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi. Inoltre se è vero che la classificazione AEWA nella colonna Alb ne prevede il divieto di caccia, è altrettanto vero che la Commissione ha chiesto l'eccezione, poiché la direttiva Uccelli ne consente il prelievo. Peraltro, è già dato pacificamente accertato che il prelievo venatorio non è considerato un fattore che ha influenzato il declino di tale specie, che è invece attribuito alle trasformazioni degli habitat riproduttivi.

Un recente studio effettuato da Acma in 34 zone italiane, ha valutato che la popolazione in transito post nuziale e in parte svernante non dimostra più il declino accertato fino al 2012, e appare in ripresa. Tutti questi elementi dimostrano la sostenibilità della caccia, e tuttavia, in ragione della classificazione della specie come "Vulnerabile", la Regione intende limitare a 20 i capi annuali e 7 giornalieri per cacciatore. A quanto sopra esposto si aggiunga che ISPRA sta ultimando i piani di gestione delle specie Moriglione e Pavoncella, come dalla stessa affermato nella già citata nota prot. 12810 del 17.3.2021, rispetto ai quali le previsioni del Calendario Venatorio della Regione Emilia-Romagna sono già in linea, con l'ulteriore previsione di adeguamento al contenuto definitivo dei suddetti piani al momento della loro definitiva approvazione, se necessario.

Ne consegue che in tal modo viene altresì rispettato il contenuto precettivo che emerge dalla corretta lettura della nota della Commissione Europea ARES(2019)3896523

del 19 giugno 2019, la quale, pur dando atto che **Moriglione** e **Pavoncella** sono specie incluse tra quelle cacciabili in base agli allegati della direttiva 2009/147/CE, afferma che, anche a normativa invariata, è comunque doveroso per gli Stati membri perseguire l'obiettivo di assicurare la tutela delle specie in declino a cui tende l'emendamento all'Accordo AEWA approvato anche dall'Unione Europea, secondo le seguenti modalità. In altri termini, se la base giuridica per la tutela viene individuata nell'art. 7, paragrafo 4, della Direttiva Uccelli, il quale stabilisce che gli Stati membri devono accertare che l'attività venatoria delle specie cacciabili di cui all'allegato II "...rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2", e nella norma da ultimo richiamata la quale, a sua volta, stabilisce che gli Stati membri devono adottare "...le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative", quanto esposto dimostra che le misure già presenti e quelle in corso di adozione adottate dalla Regione e alle quali comunque si adeguerà automaticamente, sono più che sufficienti a dimostrare la sostenibilità del prelievo per le suddette specie, e il rispetto anche delle prescrizioni della nota della Commissione Europea per attuare gli emendamenti all'Accordo che si richiama pertanto al documento "Guida sulla Caccia ai sensi della Direttiva Uccelli", redatto dalla stessa Commissione, il quale prevede che la caccia delle specie in declino "non può per definizione essere sostenibile a meno che non faccia parte di un piano di gestione correttamente funzionante che coinvolga anche la conservazione dell'habitat e altre misure che rallenteranno e alla fine invertiranno il declino", e dunque ben può essere superata la sospensione della caccia "fino a che non vengano sviluppati degli appositi piani di gestione";

- con riferimento alla **tortora**, avendo già fissato nella precedente stagione venatoria su indicazione di ISPRA il carniere massimo stagionale in 20 capi, si riduce il

carniere giornaliero a 5 capi, sempre nella forma esclusiva dell'appostamento, in quanto la popolazione regionale è stabile con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dello 0,2 % (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014), con un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015) nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie in corso di predisposizione da parte di ISPRA, in attesa del quale, viene comunque effettuato un attento monitoraggio dei prelievi (i dati raccolti riguardano i capi abbattuti, i cacciatori e le giornate di caccia suddivisi per decenni, per Provincia di abbattimento e per tipo di caccia - vagante e appostamento) rendicontati annualmente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e a ISPRA, previsti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012; il monitoraggio viene effettuato sulla totalità dei tesserini restituiti dai cacciatori (restituzioni che rappresentano almeno il 90 % dei tesserini rilasciati e che per l'ultima stagione rendicontabile, la 2019/2020, sono stati il 99,2%, il 91% dei quali con carniere). In merito alla caccia in preapertura si ritiene di confermarla in relazione alle predette argomentazioni essendo anche, a tale riguardo, contraddittorio il citato parere di ISPRA laddove prima sostiene che l'autorizzazione alla preapertura deve essere condizionata alla preventiva predisposizione di Piani faunistico venatori, cosa che la Regione Emilia-Romagna ha fatto, e successivamente afferma di ritenere accettabile il prelievo della specie con esclusione della preapertura;

- con riferimento all'**allodola** già da diversi anni nella Regione vengono adottate le azioni previste dal Piano di gestione nazionale per tale specie, ossia un carniere

giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi, con segnatura sul tesserino venatorio regionale di tutti gli abbattimenti effettuati anche fuori regione in regime di mobilità venatoria; inoltre come richiesto da ISPRA, viene effettuato un attento monitoraggio dei prelievi (i dati raccolti riguardano i capi abbattuti, i cacciatori e le giornate di caccia suddivisi per decadi, per Provincia di abbattimento e per tipo di caccia - vagante e appostamento) rendicontati annualmente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e a ISPRA, previsti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012; il monitoraggio viene effettuato sulla totalità dei tesserini restituiti dai cacciatori (restituzioni che rappresentano almeno il 90 % dei tesserini rilasciati e che per l'ultima stagione rendicontabile, la 2019/2020, sono stati il 99,2%, il 91% dei quali con carniere).

Dato atto che in allegato al calendario venatorio regionale di cui al presente atto deliberativo, è richiamato il sito "<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/strumenti-di-gestione/misure-di-conservazione/le-misure-di-conservazione>" dove sono riportate le prescrizioni vigenti individuate dalle "Misure generali e specifiche di Conservazione" valide per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale, in applicazione della normativa vigente, anch'esse da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria, in quanto le specie presenti in questi habitat sono state oggetto di monitoraggio al fine della costruzione della Rete Natura 2000 così come tutte le specie di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE. Le limitazioni previste per l'attività venatoria, laddove sono presenti le specie d'interesse, tengono conto pertanto delle peculiarità specifiche dell'habitat che le ospita;

Dato atto altresì dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Servizio Aree protette e sviluppo della montagna con nota 31/03/2021.0291569.I a seguito dell'espletamento della procedura di pre-valutazione di incidenza, in quanto il calendario risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000, a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 79/2018, come aggiornata dalla deliberazione n. 1147/2018, nei Piani di

gestione e nelle Misure di conservazione sito-specifiche dei singoli siti di Rete Natura 2000 e nei regolamenti di settore delle aree protette;

Acquisito, agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con protocollo 347810.E del 12/04/2021 il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche Economiche" reso in data 12/04/2021 con nota prot. AL/2021/9278, ai sensi dell'art. 50, comma 1, della L.R. n. 8/1994;

Richiamato, da ultimo, il proprio Decreto n. 24 del 3 marzo 2021 recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in merito all'attività venatoria di selezione." che detta alcune disposizioni temporanee in merito agli spostamenti relativamente, tra l'altro, anche all'esercizio dell'attività di caccia in selezione;

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione del "Calendario venatorio regionale - Stagione 2021/2022", ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della più volte citata Legge Regionale n. 8/1994, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, comprensivo di n. 8 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2019-2020", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Linea pedemontana", G "Fiumi" e H "Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art.33 comma 11");

Considerata infine l'attuale emergenza sanitaria connessa al COVID-19 e la sussistenza sino al giorno 30 aprile dello stato di emergenza, con le conseguenti limitazioni agli spostamenti che rendono problematico l'accesso da parte dei cacciatori agli Uffici comunali per la riconsegna dei tesserini venatori della stagione 2020/2021 e il ritiro del nuovo tesserino;

Considerato peraltro che tali limitazioni hanno reso necessario prorogare ex lege la consegna dei tesserini venatori della stagione 2020/2021 fino al 30 giugno;

Valutato che, al fine di consentire un regolare avvio del prelievo del cinghiale in selezione previsto per il 15

aprile, si rende necessario prevedere l'utilizzo di un "tesserino provvisorio", il cui fac-simile è riportato in Allegato 2 al presente atto, con le modalità di utilizzo, disponendo, altresì, che i dati riportati sul tesserino provvisorio dovranno essere trascritti sul tesserino venatorio per l'anno 2021/2022 e il tesserino provvisorio andrà conservato e riconsegnato nel 2022 unitamente al tesserino venatorio per il 2021/2022;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
 - n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
 - n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti

alla soppressione dell'Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell’art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 8/1994, il “Calendario venatorio regionale - Stagione 2021-2022”, nella formulazione di cui all’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo di n. 7 Allegati (A “Periodi di caccia”, B “Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione”, C “Carnieri giornalieri e stagionali”, D “Orari di caccia 2020-2021”, E “Prescrizioni per i terreni in attualità di

coltivazione", F "Linea pedemontana", G "Fiumi" e H "Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art. 33 comma 11", anch'essi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- 3) di dare atto altresì che le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia per la stagione venatoria 2021/2022, ferme restando le specifiche limitazioni definite a livello nazionale e regionale in relazione all'emergenza COVID-19;
- 4) di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;
- 5) di disporre con riferimento alle specie pavoncella e moriglione che qualora, nel corso della stagione venatoria, vengano approvati a livello ministeriale i relativi piani di gestione si provvederà, se necessario, all'adeguamento di quanto previsto con il presente atto;
- 6) di approvare il tesserino provvisorio di cui all'Allegato 2 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disponendone l'utilizzo sino al 30 giugno e non oltre, per consentire un regolare avvio del prelievo selettivo del cinghiale;
- 7) di disporre, altresì, che i dati riportati sul tesserino provvisorio dovranno essere trascritti sul tesserino venatorio per l'anno 2021/2022 e il tesserino provvisorio andrà conservato e riconsegnato nel 2022 unitamente al tesserino venatorio per il 2021/2022;
- 8) di dare inoltre atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 9) di disporre infine la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

1. FINALITÀ

- 1.1. Il presente provvedimento definisce il calendario venatorio regionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8.
- 1.2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, alla vigente pianificazione faunistico-venatoria, nonché in relazione ai contenuti del documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CEE on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009.
- 1.3. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Regionale n. 1/2008 utilizzando preferibilmente munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.
- 1.4. I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.
- 1.5. La Regione ha promosso una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS).
- 1.6. Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al Regolamento Regionale n. 1/2008 concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

- 1.7. Nelle aree contigue ai Parchi l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da specifici regolamenti di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6/2005 dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.
- 1.8. Nelle aree di rispetto individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da regolamenti o modalità approvati dai competenti organi degli ATC o presenti nei piani di gestione.

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

- 2.1 La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati, sentiti i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali (STACP) competenti per territorio.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- 3.1 Le specie cacciabili sono le seguenti:
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
 - coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
 - silvilago (minilepre) (*Sylvilagus floridanus*);
 - fagiano (*Phasianus colchicus*);
 - pernice rossa (*Alectoris rufa*);
 - starna (*Perdix perdix*);
 - volpe (*Vulpes vulpes*);
 - cinghiale (*Sus scrofa*);
 - capriolo (*Capreolus capreolus*);
 - cervo (*Cervus elaphus*);
 - daino (*Dama dama*);
 - muflone (*Ovis musimon*);
 - cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 - gazza (*Pica pica*);
 - ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 - alzavola (*Anas crecca*);
 - beccaccino (*Gallinago gallinago*);

- canapiglia (*Anas strepera*);
- codone (*Anas acuta*);
- fischione (*Anas penelope*);
- folaga (*Fulica atra*);
- frullino (*Lymnocyptes minimus*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- marzaiola (*Anas querquedula*);
- mestolone (*Anas clypeata*);
- moriglione (*Aythya ferina*);
- pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- allodola (*Alauda arvensis*);
- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- merlo (*Turdus merula*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- tordo sassello (*Turdus iliacus*).

3.2 Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali sono stati autorizzati dalla Regione un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023. Il piano di prelievo annuale deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 31 agosto allo STACP competente per territorio, per l'autorizzazione. La rendicontazione finale dei dati degli abbattimenti deve essere presentata allo STACP entro 15 giorni dal termine del prelievo.

Nelle ATV l'immissione e il prelievo di Starna e Pernice rossa sono consentite se previsto nel programma annuale di gestione e non necessita di piano quinquennale.

3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale. Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n.1419 del 1° ottobre 2012. Le segnalazioni riguardanti lo stato di allerta e relativa cessazione sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima

dell'Arpae Emilia-Romagna:

<https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/dati-e-osservazioni/allerta-gelo-per-la-beccaccia>

4. FORME E GIORNATE DI CACCIA

- 4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria. Il periodo di apertura generale della caccia va da domenica 19 settembre 2021 a lunedì 31 gennaio 2022. In particolare:
- 4.2 La caccia alla fauna selvatica stanziale ed alla migratoria - ad esclusione degli ungulati, della volpe e della beccaccia - è consentita da domenica 19 settembre 2021 a lunedì 31 gennaio 2022, nelle forme sottoindicate:
- A. da domenica 19 settembre a domenica 3 ottobre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - B. da lunedì 4 ottobre a domenica 5 dicembre da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - C. in Azienda Faunistico Venatoria:
 - da lunedì 6 dicembre a lunedì 31 gennaio 2022 da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana
- 4.3 La caccia alla fauna migratoria - ad esclusione della beccaccia - è consentita da lunedì 6 dicembre 2021 a lunedì 31 gennaio 2022, nelle forme sottoindicate:
- A. da lunedì 6 dicembre a lunedì 31 gennaio, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - B. per la sola fauna migratoria in forma vagante, le modalità di caccia sono le seguenti:
 - a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, la caccia può essere effettuata in tutto il territorio;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F in ATC esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno

della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia, nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie. In AFV su tutto il territorio;

- C. Nel periodo da sabato 2 ottobre a lunedì 29 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo (capanni portatili prefabbricati di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e succ. mod. e int.).

4.4 La caccia alla beccaccia è consentita con le seguenti modalità:

- A. da sabato 2 ottobre a domenica 5 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- B. da lunedì 6 dicembre a mercoledì 19 gennaio 2022 vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
 - a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia. In AFV su tutto il territorio;

4.5 La caccia alla volpe è consentita con le seguenti modalità:

- a. da domenica 19 settembre a domenica 3 ottobre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- b. da lunedì 4 ottobre a domenica 5 dicembre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana;
- c. da lunedì 6 dicembre a lunedì 31 gennaio caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita in tre giornate a scelta ogni settimana;

d. da domenica 19 settembre 2021 a lunedì 31 gennaio 2022 prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 1/2008, con le seguenti modalità:

- da domenica 19 settembre a domenica 3 ottobre, in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- da lunedì 4 ottobre a lunedì 31 gennaio in tre giornate a scelta ogni settimana;

Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

4.6 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche. La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

4.7 La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV ed Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.

La caccia al cinghiale in forma collettiva è esercitata:

- con i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV;
- con il metodo della girata in tre giornate a libera scelta, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della legge n. 157/1992.

Ai fini della valutazione dei carnieri e per la corretta attuazione del Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario della fauna selvatica regionale i diversi istituti di gestione forniranno ai cacciatori tagliandi

inamovibili numerati, da inserire al tendine di Achille dei capi abbattuti prima dello spostamento dall'area di caccia.

In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, eventuali interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve (e le relative riprese) devono essere comunicate con nota scritta da parte degli ATC, con riferimento al singolo distretto, dalle AFV, nonché dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, allo STACP competente per territorio entro 5 giorni dall'interruzione e al primo giorno di ripresa dell'attività.

L'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve, da attuarsi entro il 31 gennaio, deve essere rilasciata dallo STACP competente per territorio, per un numero massimo di giornate di caccia pari a quelle non fruite.

- 4.8 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 nelle ATV nel periodo 1° settembre 2021 - 31 gennaio 2022, dall'alba al tramonto ed esclusivamente alle specie di fauna da allevamento autorizzate ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
- 4.9 Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio da mercoledì 1 a giovedì 16 settembre, ad esclusione delle zone di protezione speciale (ZPS), limitatamente alle specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo, tortora, colombaccio nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Per il merlo e la tortora il prelievo è consentito con un carniere giornaliero di 5 capi.
- 4.10 La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, si svolge nelle forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011 dal 2 ottobre al 31 gennaio.
- 4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, è consentito l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale e del piccione provenienti da allevamento. Tali richiami

devono essere identificati mediante marcatura inamovibile numerata. Possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.

- 4.12 Per la caccia alla lepre gli STACP autorizzano nominalmente l'utilizzo di mute, riconosciute e abilitate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) composte da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata agli STACP dall'ATC d'iscrizione del conduttore, entro il termine perentorio del 31 luglio, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente a ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo compreso tra giovedì 19 agosto e domenica 5 dicembre, l'addestramento e l'allenamento della muta se richiesto. Nel periodo domenica 19 settembre domenica 5 dicembre negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino. Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.
- 4.13 Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati entro il 30 giugno dall'ATC interessato allo STACP competente per territorio e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto

da compilare puntualmente a ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.

- 4.14 È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e detenzione di cartucce caricate con proiettile unico, salvo che per la caccia agli ungulati e alla volpe da appostamento.
- 4.15 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0 - mm 4,1).
- 4.16 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borrhaggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI

- 5.1 La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria in forma vagante è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da appostamento da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla volpe da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto con prelievo solo da parte di cacciatori con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro, la caccia di selezione agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 5.2 Nel periodo compreso tra mercoledì 1° settembre e giovedì 16 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00 ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.
- 5.3 Nel periodo compreso tra domenica 19 settembre e domenica 3 ottobre inclusa, la caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria, in forma vagante, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- 5.4 Tali limitazioni non si applicano al prelievo degli ungulati.
- 5.5 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento a un valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi fornite dall'Aeronautica militare, sono riportati nell'Allegato D al presente calendario.

6. CARNIERE

- 6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere, per ogni singola specie e

complessivamente, più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.

- 6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.
- 6.3 Nei limiti dei piani approvati i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepre e minilepre superiori a quelli previsti nell'Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre e il silvilago (minilepre) fino a giovedì 30 dicembre e per il fagiano fino a lunedì 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carnieri previsti nell'Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.
- 6.4 Il numero totale dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

- 7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da giovedì 19 agosto a giovedì 16 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
- 7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, a eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- 7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.4 Nel periodo intercorrente tra mercoledì 1 e giovedì 16 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui è consentito l'esercizio venatorio, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva.

- 7.5 Da domenica 19 settembre a lunedì 31 gennaio è vietato l'addestramento, l'allenamento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Sono invece consentite le attività di allenamento ed addestramento fino a domenica 5 dicembre nelle giornate, negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.
- 7.6 Nelle zone addestramento cani di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) della L.R. n. 8/1994, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso, comunicato alla Regione, del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994, l'esercizio venatorio è vietato:
- nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
 - nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica. Tale limitazione non si applica con riguardo agli "immobili collabenti", ossia rispetto a qualsiasi fabbricato non agibile, inidoneo alla funzione per cui era stato costruito e non utilizzabile in alcun modo, in quanto ridotto allo stato di rudere, come tale fatiscente, parzialmente demolito o con danni strutturali ingenti come il crollo della copertura, che appunto non ne permettono l'utilizzo. Purché non interessato da lavori attuali di ripristino;
 - a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
 - nei giardini e parchi pubblici e privati;
 - nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.
- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività.

- 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero e alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'Allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione allo STACP di competenza entro il 30 giugno per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltrare alla Polizia provinciale.
- 8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

- 9.1 Si rimanda alle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 come modificata con successiva deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 recante "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)" riportate nel sito <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/strumenti-di-gestione/misure-di-conservazione/le-misure-di-conservazione> che costituiscono parte integrante del calendario venatorio, individuando nel mese di gennaio le giornate fisse di caccia corrispondenti al giovedì e alla domenica, fatta eccezione per la caccia agli

ungulati per la quale valgono le disposizioni disciplinate nel presente atto.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE ESCLUSE QUELLE RICOMPRESSE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

10.1 Ai sensi della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo, o contenenti piombo, per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei macerati, nonché a distanza inferiore a 50 metri dalle rive più esterne degli stessi.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

11.1 Nei territori di Rimini e Forlì Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".

11.2 Nel territorio di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte - Canale idrovora - Canale Della Gabbia - Via Trieste, dal 1° al 18 settembre.

12. TESSERINO VENATORIO

12.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.

12.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, indicandolo con il numero corrispondente a quello riportato sul proprio tesserino venatorio che precede l'ATC prescelto. Qualora intenda invece esercitare la caccia in Azienda Venatoria, o fuori regione, o in mobilità, deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-

- venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ).
- 12.3 In caso di abbattimento, il cacciatore, per ognuno dei capi abbattuti, deve apporre nel primo spazio utile a fianco della sigla della specie abbattuta un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.
 - 12.4 È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l'abbattimento accertato.
 - 12.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
 - 12.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
 - 12.7 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE il cacciatore interessato dovrà compilare, entro le date indicate, le schede riepilogative "Prelievo specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. La tempistica di compilazione e le modalità di consegna delle schede saranno definite nell'atto deliberativo di autorizzazione al prelievo.
 - 12.8 In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994.
 - 12.9 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, oltre alla compilazione prevista ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
 - 12.10 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere un duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
 - 12.11 Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino

non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 12.10.

- 12.12 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
- 12.13 I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia (V = vagante; A = appostamento) anche se il loro tesserino non prevede l'apposito spazio.

13. DISPOSIZIONI FINALI

- 13.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati e identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi delle norme vigenti. È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È consentito l'utilizzo di localizzatore GPS.
- 13.2 Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.
- 13.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione.
- 13.4 È vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica ai fini dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 del R.R. n. 1/2008 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la sicurezza e la salute personale.
- 13.5 Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del R.R. n. 1/2008, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso e temporaneo e da altana, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o copricapo) di colore arancione o giallo, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.
- 13.6 È vietato a chiunque l'abbattimento di ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.

13.7 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

| ALLEGATO A: PERIODI DI CACCIA 2021/2022 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---------|---|----------|--|----------|-------|---------|----|-----------|
| SPECIE | PERIODI DI CACCIA | | | | | | | | | | |
| | Settembre | | Ottobre | | Novembre | | Dicembre | | Gennaio | | |
| Starna (*) | | | 19 | | | | 29 | | | | |
| Pernice rossa (*) | | | 19 | | | | 29 | | | | |
| Fagiano | | | 19 | | | | 5 | | | | IN AFV 31 |
| Volpe | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Lepre comune | | | 19 | | | | 5 | IN 30 | AFV | | |
| Silvilago (Minilepre) | | | 19 | | | | 5 | IN 30 | AFV | | |
| Coniglio selvatico | | | 19 | | | | 5 | | | | |
| Cinghiale | | | | 2 | | | | | | | 31 |
| Cornacchia grigia | 1 | | | | 31 | | 20 | | | | 31 |
| Gazza | 1 | | | | 31 | | 20 | | | | 31 |
| Ghiandaia | 1 | | | | 31 | | 20 | | | | 31 |
| Germano reale | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Canapiglia | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Fischione | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Codone | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Mestolone | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Moriglione | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Alzavola | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Marzaiola | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Folaga | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Gallinella d'acqua | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Porciglione | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Beccaccino | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Frullino | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Pavoncella | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Quaglia | | | 19 | | | | 29 | | | | |
| Beccaccia | | | | 2 | | | | | | 19 | |
| Tortora (solo da appostamento) | 1 | | 30 | | | | | | | | |
| Colombaccio | 1 | | | | | | | | | | 13 |
| Allodola | | | | 2 | | | | | 30 | | |
| Merlo | 1 | | | | | | | 13 | | | |
| Cesena | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Tordo bottaccio | | | 19 | | | | | | | | 31 |
| Tordo sassello | | | 19 | | | | | | | | 31 |

(*) Solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dagli STACP nel rispetto del PFVR.

**ALLEGATO B: TEMPI DI PRELIEVO
PER GLI UNGULATI IN SELEZIONE 2021/2022**

(fermo restando il divieto di caccia il martedì e il venerdì)

| CACCIA DI SELEZIONE | | | |
|---|--|--------------|--|
| SPECIE | TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE | SESSO | CLASSE SOCIALE |
| CAPRIOLO | 2 giugno – 15 luglio 15 agosto – 30 settembre | M | I, II |
| | 1° gennaio – 14 marzo | F M e F | I e II 0 |
| CAPRIOLO in aree a gestione non conservativa (C 1) | 2 giugno – 15 luglio 15 agosto – 30 settembre | M | I, II |
| | 1° gennaio – 31 marzo | M e F | tutte le classi |
| DAINO | 1° settembre – 30 settembre | M | I |
| | 1° novembre – 14 marzo | M | I, II e III |
| | 1° gennaio – 14 marzo | F M e F | I e II 0 |
| DAINO in aree a gestione non conservativa (C 1) | 1° settembre – 30 settembre | M | I |
| | 1° novembre – 14 marzo | M | I, II e III |
| | 1° gennaio – 31 marzo | M e F | tutte le classi |
| CERVO | 6 ottobre - 14 febbraio | M | III |
| | 6 ottobre – 14 marzo | M | I e II |
| | 1° gennaio – 14 marzo | F M e F | I e II 0 |
| CERVO in aree a gestione non conservativa (C 1) | 6 ottobre - 14 febbraio | M | III |
| | 6 ottobre – 14 marzo | M | I e II |
| | 1° gennaio – 31 marzo | M e F | tutte le classi |
| MUFLONE | 1° novembre – 31 gennaio | M e F | tutte le classi |
| CINGHIALE | 15 aprile – 30 settembre | M e F | tutte le classi, tranne le F adulte accompagnate in aree a gestione conservativa |
| | 2 ottobre – 31 marzo | M e F | tutte le classi (*) |

(*) Se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi, come evidenziato da ISPRA

ALLEGATO C: CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI

| SPECIE | CARNIERE GIORNALIERO | | CARNIERE STAGIONALE |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Pernice rossa | 1 | Non più di 2 capi complessivamente | 5 |
| Starna | 1 | | 5 |
| Fagiano | 2 | | |
| Lepre comune | 1 | | 10 |
| Coniglio selvatico | 2 | | |
| Silvilago (Minilepre) | 5 | | |
| Canapiglia | 10 | Non più di 10 capi complessivamente | Non più di 25 capi |
| Fischione | 10 | | |
| Codone | 5 | | |
| Mestolone | 10 | | |
| Moriglione | 7 | | |
| Alzavola | 10 | | |
| Marzaiola | 10 | | |
| Gallinella d'acqua | 10 | Non più di 10 capi complessivamente | Non più di 25 capi |
| Porciglione | 10 | | |
| Beccaccino | 10 | | |
| Frullino | 10 | | |
| Pavoncella | 7 | | |
| Volpe | 25 | completivamente | |
| Cinghiale | 25 | | |
| Cornacchia grigia | 25 | | |
| Gazza | 25 | | |
| Ghiandaia | 25 | | |
| Germano reale | 25 | | |
| Folaga | 10 | | |
| Quaglia | 5 | | 25 |
| Tortora | 5 | | 20 |
| Beccaccia | 3 | | 15 |
| Colombaccio | 15 | | |
| Allodola | 10 | | 50 |
| Merlo | 5 (dal 1/9 al 16/9) | | |
| | 25 (dal 19/9 al 13/12) | | |
| Cesena | 25 | | |
| Tordo bottaccio | 25 | | |
| Tordo sassello | 25 | | |

(*) Solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dagli STACP nel rispetto del PFVR.

| ALLEGATO D: ORARI DI CACCIA 2021/2022 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|--------------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| SISTEMA ORARIO | PERIODO | STANZIALE | | MIGRATORIA | | SELEZIONE | | |
| | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | |
| ORA LEGALE | 15 – 30 aprile 2021 | | | | | 05:20 | 21:10 | |
| | 1 – 15 maggio 2021 | | | | | 04:55 | 21:25 | |
| | 16 – 31 maggio 2021 | | | | | 04:40 | 21:45 | |
| | 1 – 15 giugno 2021 | | | | | 04:30 | 21:55 | |
| | 16 – 30 giugno 2021 | | | | | 04:30 | 22:00 | |
| | 1 – 15 luglio 2021 | | | | | 04:40 | 22:00 | |
| | 16 – 31 luglio 2021 | | | | | 04:50 | 21:50 | |
| | 1 – 15 agosto 2021 | | | | | 05:10 | 21:30 | |
| | 16 – 31 agosto 2021 | | | | | 05:25 | 21:05 | |
| | 1 – 18 settembre 2021 | | | | 05:50 | 13:00 | 05:50 | 20:35 |
| | 19 settembre 03 ottobre 2021 | 07:05 | 13:00 | 06:05 A 07:05 V | 19:05 A 13:00 V | 06:05 | 20:05 | |
| | 4 – 15 ottobre 2021 | 07:25 | 18:40 | 06:25 | 18:40 | 06:25 | 19:40 | |
| | 16 – 30 ottobre 2021 | 07:40 | 18:20 | 06:40 | 18:20 | 06:40 | 19:20 | |
| ORA SOLARE | 31 ottobre – 15 novembre 2021 | 07:00 | 16:55 | 06:00 | 16:55 | 06:00 | 17:55 | |
| | 16 – 30 novembre 2021 | 07:20 | 16:40 | 06:20 | 16:40 | 06:20 | 17:40 | |
| | 1 – 15 dicembre 2021 | 07:35 | 16:35 | 06:35 | 16:35 | 06:35 | 17:35 | |
| | 16 – 31 dicembre 2021 | 07:50 | 16:40 | 06:50 | 16:40 | 06:50 | 17:40 | |
| | 1 – 15 gennaio 2022 | 07:50 | 16:55 | 06:50 | 16:55 | 06:50 | 17:55 | |
| | 16 – 31 gennaio 2022 | 07:40 | 17:10 | 06:40 | 17:10 | 06:40 | 18:10 | |
| | 1 – 15 febbraio 2022 | | | | | 06:25 | 18:35 | |
| | 16 – 28 febbraio 2022 | | | | | 06:05 | 18:55 | |
| | 1 – 15 marzo 2022 | | | | | 05:40 | 19:10 | |
| | 16 - 26 marzo 2022 | | | | | 05:15 | 19:30 | |
| ORA LEGALE | 27 – 31 marzo 2022 | | | | | 06:00 | 20:40 | |

N.B.: Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti

ALLEGATO E: PRESCRIZIONI PER TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE

| COLTURE | DESCRIZIONE | ATTIVITÀ VENATORIA | ACCESSO DEL CANE | TRANSITO DEL CACCIATORE |
|---|---|--|--|---|
| FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA | Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito | NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore | NO | È ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti |
| ASPARAGO | Orticola | NO vagante. È consentita la caccia vagante solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione dall'apertura generale alla prima domenica di dicembre | SI' | // |
| VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA | Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione | SI' vagante e appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore previa sottoscrizione di Accordo-Quadro | SI' previa sottoscrizione di Accordo-Quadro | È ammesso l'attraversamento con fucile scarico in busta lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti |
| VIGNETI E ULIVETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE | Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta | NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati | Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto | È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante |
| VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI | Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti | NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore | Consentito per il recupero del capo abbattuto | È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante |
| VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA | Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine | SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante | Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto | SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante |
| FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE | Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta | NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati | Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto | È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante |
| FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI | Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti | NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore | Consentito per il recupero del capo abbattuto | È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante |
| FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA | Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta | NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore. | Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto | Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante |

| | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|---|
| CASTAGNETI DA FRUTTO | Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate faldato e rastrellato | Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore | Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto | Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transitto con fucile in custodia. È possibile inoltre accedere per la raccolta del capo |
| RIMBOSCHIMENTI | Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto | NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante | Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto | Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. È ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo. |
| PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI | Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al 30/9) | Consentita con qualsiasi altezza | È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto | Consentito |
| COLTURE ERBACEE INTENSIVE | Erba medica ed altre foraggere | Consentita con qualsiasi altezza | È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto | Consentito |
| COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE | Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto | NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore | È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia | È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico. Consentito il transitto con fucile carico dalla semina alla comparsa della prima foglia, esclusivamente su terreno asciutto. |
| COLTURE DA SEME | Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi | NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore | NO | È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico |
| TARTUFAIE COLTIVATE | Tartufole coltivate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1991 | NO, vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante | NO | È ammesso l'attraversamento, con fucile scarico |
| IMPIANTI DA BIOMASSA | Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione | NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante | Consentito per lo scovo ed il recupero del capo | È consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno |
| CANAPA | Dalla semina al raccolto | NO | È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto | È consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo |
| ALLEVAMENTI ITTICI | Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia | SI | SI | SI |

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltrare alla Polizia provinciale.

ALLEGATO F: LINEA PEDEMONTANA

Piacenza

Confine di Regione Emilia – Romagna con Regione Lombardia, in comune di Ziano P.no, strada comunale n. 12 Loc. Bruciate, fino alla Loc. Moretta, in comune di Borgonovo V. Tidone, strada provinciale n. 27 fino a Borgonovo e da qui strada provinciale n. 412 e poi strada provinciale n. 33 tra il Ponte sul Tidone ed Agazzano, strada provinciale n. 7 tra Agazzano e Gazzola, strada comunale n. 5 tra Gazzola e Rivalta, strada provinciale n. 55 tra Rivergaro e Ponte dell'Olio, strada comunale n. 5 tra S. Giorgio e Montanaro, le Comunali n. 2 e n. 5 di Carpaneto tra Cerreto e Chero, la strada provinciale n. 6 tra Ciriano e Castell'Arquato, strada provinciale n. 31 tra Castell'Arquato ed Alseno, strada statale n. 9 da Alseno fino al confine con la Provincia di Parma.

Parma

Confine di Provincia Reggio Emilia/Parma dal Ponte sull'Enza fra San Polo e Traversetolo per Vignale, Traversetolo, Bannone, Pannocchia, Pilastro, Felino, Sala Baganza, strada per il Ferlaro, Collecchio, La Maraffa, stabilimento ex Foglia e Rizzi, a salto il fiume Taro, stabilimento Ceci, autocamionale della Cisa, Medesano, S.P. Medesano/Noceto, intersezione della S.P. Medesano/Noceto con la S.P. Gatto Gambarone/La Gatta indi Borghetto, S. Margherita, Fidenza, Via Emilia, confine di Provincia Parma/Piacenza.

Reggio Emilia

Dal Ponte sul torrente Enza, a San Polo d'Enza, al Ponte sul fiume Secchia, in località Veggia di Casalgrande, attraverso la S.P. n. 23, la S.P. n. 21, la S.P. n. 37 e la variante alla S.P. n. 467, nei comuni di San Polo d'Enza, Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.

Modena

Dal confine del territorio provinciale di Reggio Emilia sulla SP n. 467 strada pedemontana, continuando per via Montanara, SP n. 569 /via Statale e Strada nuova Pedemontana fino al confine con il territorio provinciale di Bologna.

Bologna

Direttrice via Bazzanese (SP n. 569R) – Via Emilia (SS n. 9).

Forlì Cesena

SS n. 9 via Emilia.

Ravenna

SS n. 9 via Emilia.

Rimini:

SS. n. 9 via Emilia e Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 via Emilia.

ALLEGATO G: CORSI D'ACQUA 2021-2022

BOLOGNA

Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Quaderna, Canale Navile, Diversivo Navile, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), Allacciante Quarto Circondario, Calcarata, Tombe, Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all'imbocco coll'Allacciante), Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse in sinistra e Collettore Acque Basse in destra dalla località Amola (Via Romita) al suo termine nella "Borga", Canale Emissario acque basse, Colatore Rangona, Collettore Zena, Torrente Ghironda in Comune di Anzola dell'Emilia a nord della Via Emilia, Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Garda Alta (dal Palone fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Pioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Sesto Alto e Basso.

FERRARA

Fiume Po, Fiume Reno, Fiume Panaro, Canale Napoleonico, Canale di Cento, Canale Bondiolo – Allacciante di Felonica, Canale Rusco – Canale di Bagnoli - Fossa Reggiana, Canale Bianco, Canale di Burana, Canale Po di Volano e risvolte, Fosse Unite Sabbiosola – Benvignante, Canale Bella, Fossa Morgosa, Scolo Circondariale, Canale Seminiato, Canale Campo Cieco, Canale Derivazione (nel tratto che va dal Fiume Panaro al Canale di Cento), Canale Maestro, Canale Leone, Canale Angelino (imbocco superiore mt. 10), Canale Cavamento Palata, Canale Fossalta Inferiore, Canale di Bando, Canale diversivo sx e dx Bondiolo, Canale Cavo dx e sx Bondiolo, Canale Fossa Lata, Canale Dogaro Uguzzone, Canale Lorgana, Canale Bentivoglio, Canale Malea, Canale Collettore Testa (tratto da Canalette Riunite a Idrovora di Bando Località Fiorana – Argenta), Scolo Bindella (tratto da Via Parata a via Tamerischi – Argenta), Canale Fascinata, Canale Fossalta, Canale Quarantoli, Diversivo di Portomaggiore, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse, Collettore in sinistra Idice Acque Alte (Canale Zena o Canale della Botte), Collettore Trebba, Scolo Principale – Scolo Principale Superiore, Scolo Vallicelle (Tratto da S. Bartolomeo in Bosco a Marrara), Condotta Generale Fossa Masi – Fossa Gattola – Convogliatore, Fossa Lavezzola, Fossa Sabbiosola, Fossa Benvignante, Fossa Molino, Scolo Scorsuro, Scolo Scorsurolo, Fossa Gambulaga e Canalino di Denore, Collettore Bosco, Collettore Poazzo, Canale Guagnino, Canale Torba, Canale Circondariale Mezzano N.O. e S.E. ad eccezione dell'argine verso il Mezzano e dell'intero specchio d'acqua esclusa la sommità dell'argine esterno, Scolo Nogarotto (tratto compreso tra Via Diamantina e Via Saccona località Porporana), Scolo Roncagallo (tratto compreso tra Via Malanca località Ravalle e ponte di Via Saccona località Porporana), Scolo Cavalletta (tratto compreso tra Chiavica Carbonara e ponte di Via Piletta località Rovere), Scolo Poazzo Nuovo (tratto compreso tra ponte di Ospitale e località San Biagio), Scolo Leoncello (tratto compreso tra Canale Nicolino e Via Ranuzzi località Casaglia), Scolo Leoncino (tratto compreso tra AR Fiorile e AR Vallelunga località Casaglia).

FORLI-CESENA

Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell'oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto), Rigossa (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Pisciatello (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Rio Salto (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini) Matrice (dall'origine per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini).

MODENA

Fossa Scaletta, Canale Gavello, Canale delle Chiaviche, Fossa Reggiana, Canale Diversivo Cavezzo, Scolo Gherardo, Canale della Fantozza, Condotto Bruciate, Cavo Lametta, Cavo Busatello, Canale Quarantoli - Collettore Burana, Fiume Secchia, Cavo Rio, Cavo Tresinaro - Fossa Raso, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Fossa Nuova - Diversivo Cavata, Cavo Arginetto - Diversivo Gherardo, Canale Carpi, Cavo Pavussolo, Canale di S.Croce, Canale Minutara, Dugale Rame, Dugale Dei Ronchi, Dugale Ramedillo, Dugale Vecchio, Dugale Nuovo, Fiume Panaro, Canale Naviglio, Cavo / Canale Fosaglia, Cavo Vallicella, Cavo Canalino, Dugale Delfini, Dugale Smirra di Confine di Destra, Dugale Cerese, Dugale Dell'Oca, Dugale Delle Vallette, Canale Sabbioncello, Dugale Smirra di S. Possidonio, Cavo Dogaro, Rio Pulce - Torrente Fossa - Fossa di Spezzano, Torrente Nizzola, Canale Diversivo di Burana, Canale Consorziata Palata Reno, Cavo Consorziata Fiumicello, Canale Fossa S.Pietro, Cavo Vallicelletta, Cavo Fossadone, Canale di Gronda, Fossetta Vecchia, Fosso Nespole, Dugale di Corrente, Scolo Fiumazzo, Canale/Scolo di Riolo, Cavo/Canale Lama, Canale Freto, Canale Calvetro, Cavo Dogaro Uguzzone, Dugale Bruino, Fossetta Forcole, Cavo Bisatello, Dugale di Confine in Sinistra, Dugale Cucco, Dugale Acquaviva, Fossa Nasina – Dugale, Vecchio Nasina, Canale, San Giovanni, Scolo Finaletto – Canale Finelli, Canale Di Manzolino, Cavo Gualenga, Cavo Fabiana, Cavo Triangolo, Canale Dei Montanari - di Frato, Canale Marzaglia, Fossa /Colatore Rangona, Scolo Romita, Canale Torbido, Fossetta Vaccara, Collettore Dogaro, Canale Bagnoli, Cavo Canalazzo, Dogaro Ristoratore, Fossa Rabbiosa, Cavo S. Antonio, Cavo di Sotto, Cavo di Sopra, Cavo Cornacchione, Diramatore Imperiale (Canale di Gavello), Fossa Presa, Dugale Bagiullo, Fosso Pitoccheria, Dugale Secondo, Dugale Terzo, Dugale Nuovo, Scolo Muzza, Abbandonata, Canale Diversivo di Gaggio Panzano Recovato, Scolo Sonato, Cavo Soratore, Torrente Tiepido, Torrente Guerro, Torrente Taglio e Torrente Samoggia.

PARMA

Canale Galasso, Canale Lorno, Canale Naviglio, Canale Terrieri, Fontana, Ongina, Po, Stirone, Tarò, Torrente Enza, Torrente Parma, Fossaccia Scannabecco, Canale Ramazzone, Rovacchia, Recchio.

PIACENZA

Po, T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Rianza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella, Fiume Po, Torrente Chero, Torrente Ongina, Rio Gandore, Rio Lurone (tra il torrente Luretta e il torrente Loggia)

RAVENNA

Acquara, Bevanella, Bevano, Canale Destra Reno, Canale di allacciamento, Canale Gambellara (da via Biscie a via Merlo), Canale Vela (Canalina), Canale Zaniolo, Fiumi Uniti, Fossatone Vecchio, Fosso Ghiaia, Fosso Vecchio, Lamone, Marzeno, Montone, Reno, Ronco, Sanguinario, Santerno, Savio, Scolo Arginello, Scolo Diversivo in valle, Scolo Lama, Scolo Tratturo, Scolo Via Cupa, Scolo Via Cerba, Scolo Via Cupa, Senio, Sillaro, Sintria, Collettore principale.

REGGIO EMILIA

Allacciante Cartoccio, Canalazzo Tassone, Canale Redifossi, Cavo Bondeno, Cavo Cava, Cavo Morani, Cavo Naviglio, Cavo Parmigiana-Moglià (Fiuma), Cavo Tresinaro, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Torrente Crostolo, Fossa Raso, Fiume Po, Torrente Rodano, Torrente Enza, Torrente Lodola, Torrente Modolena, Torrente Quaresimo, Collettore Principale (Comune di Reggiolo).

RIMINI

Conca, Marano, Marecchia, Tavollo, Uso, Rio Melo, Ventena (di Montefiore).

ALLEGATO H: INTEGRAZIONI DEGLI ATC - LR 8/94 art.33 comma 11

ATC FE3 e FE4

nel periodo 1/10 31/12 nell'area tra la Strada Romea e il mare l'esercizio venatorio è consentito nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica. La caccia al colombaccio è consentita solo da appostamento.

ATC MO3

la caccia alla femmina di fagiano si svolge nel periodo ricompreso tra domenica 19 settembre e domenica 31 ottobre 2021.

“Tesserino Provvisorio valido per Stagione venatoria 2021/2022, allegato alla D.G.R. del 12 aprile 2021 di approvazione del Calendario Venatorio”

NOME

COGNOME

CF

SELEZIONE

GIORNO

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

MESE

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|

ATC

AFV

CINGHIALE

SELEZIONE

GIORNO

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

MESE

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|

ATC

AFV

CINGHIALE

SELEZIONE

GIORNO

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

MESE

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|

ATC

AFV

CINGHIALE

SELEZIONE

GIORNO

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

MESE

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|

ATC

AFV

CINGHIALE

Modalità utilizzo del “tesserino provvisorio per la caccia di selezione al cinghiale”

Il tesserino è utilizzabile tra il 15 aprile e il 30 giugno dopo di che il cacciatore dovrà utilizzare il tesserino rilasciato dal Comune di residenza per la stagione venatoria 2021/2022.

Il cacciatore dovrà marcare la sigla dell'ATC (es: BO2), e nel modo consueto la giornata e il mese nonché gli eventuali cinghiali abbattuti

In ogni foglio vi è spazio per quattro giornate di caccia, potrà essere utilizzato il numero di fogli necessario facendone fotocopie

Su ciascun foglio vanno riportati Nome e Cognome del cacciatore e Codice Fiscale in stampatello in caratteri chiaramente leggibili.

I dati segnati sul “tesserino provvisorio” andranno riportati, ricopiandoli, sul tesserino definitivo rilasciato dal Comune.